

Studi di Diritto dell'Impresa

ANDREA CAPRARA

**I PRINCIPI DI
CORRETTA AMMINISTRAZIONE
STRUTTURA, FUNZIONI E RIMEDI**



G. GIAPPICHELLI EDITORE – TORINO

L'OGGETTO, GLI OBIETTIVI E LE PREMESSE DELLA RICERCA

Il presente studio ha ad *oggetto* i principi di corretta amministrazione e si articola in tre parti in corrispondenza della struttura che li connota, delle funzioni da essi svolte e delle tutele che su tali principi si possono radicare.

Enunciati con riferimento all'impresa di medio-grandi dimensioni organizzata nella forma della s.p.a., le recenti riforme – come quelle del c.d. Terzo settore – hanno esteso il richiamo ai principi di corretta amministrazione anche ad attività estranee all'impresa. L'evoluzione del quadro normativo ha dunque favorito nuove riflessioni della dottrina che tuttavia, anche quando ha ricondotto l'operatività dei principi in parola ad un contesto normativo più esteso rispetto alla disciplina delle s.p.a., lo ha comunque circoscritto all'impresa.

Da tale considerazione emerge un interrogativo di fondo, ossia se i principi di corretta amministrazione prescindano dall'impresa oppure se si sia dilatata la nozione di impresa sino a inglobare attività economiche che, per le tradizionali categorie dell'ordinamento italiano, si collocano fuori dall'area dell'impresa. Se si pongono al centro dello studio i principi di corretta amministrazione, la prospettiva di osservazione appropriata è decisamente la prima, con un necessario correttivo. Nell'attuale contesto sistematico è vero che continua a valere l'idea per la quale l'impresa è, da un lato, un «modo di produzione capitalistico»¹ e, dall'altro, una «formazione sociale caratterizzata (...) da una forte concentrazione di potere decisionale al proprio interno (...) e dall'esistenza di una molteplicità di *stakeholder*»². È altresì vero, però, che il metodo imprenditoriale – inteso come modo di organizzare l'attività diretta ad un risultato e di assunzione di decisioni con

¹ Cfr. G. MINERVINI, *L'evoluzione del concetto di impresa (spunti per una ricerca)*, in *Riv. soc.*, 1976, p. 496 ss., ora in ID., *Scritti giuridici, Impresa e concorrenza*, Morano, Napoli, 1996, p. 259 ss., da dove si cita.

² Così, testualmente, M. LIBERTINI, A. MIRONE, P.M. SANFILIPPO, *L'assemblea di società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2016, p. XXXVI.

esso coerenti – si è progressivamente imposto *anche* per le formazioni sociali con scopi altruistici. Nell'art. 41 Cost., si tende infatti a scorgere la tutela di un bene giuridico che trascende la libertà d'impresa per comporsi nell'attività economica organizzata, oggettivamente considerata, a cui presiedono i principi di corretta amministrazione.

Peraltro l'oggetto della ricerca rappresenta soltanto il sedime su cui la stessa si muoverà: ogni percorso, anche se intellettuale, deve indicare le ragioni da cui prendere le mosse, gli obiettivi che si intendono raggiungere e le modalità di analisi attraverso le quali si ritiene di sviluppare il ragionamento.

Le *ragioni* della ricerca risiedono nelle *occasioni* giurisprudenziali e legislative che hanno portato a introdurre e diffondere la locuzione «corretta amministrazione» nel sistema giuridico italiano. Tali ragioni sono dunque le naturali e necessarie premesse su cui costruire l'intera ricerca. Se, in origine, il sintagma «corretta amministrazione» alludeva a un valore e svolgeva quindi nella sua absolutezza una *funzione* essenzialmente retorica, ben altro significato e *natura* lo stesso può (e deve) assumere nell'odierno contesto sistematico.

Per illustrare compiutamente la struttura e la funzione dei principi di corretta amministrazione si adotterà una *modalità di analisi* consistente nell'assunzione di una prospettiva, da un lato, diacronica e, dall'altro, sincronica.

Nella prima prospettiva (diacronica), attraverso l'evoluzione giurisprudenziale e legislativa, si metterà sotto la lente la ricomposizione del valore nella norma giuridica di principio.

Nella seconda prospettiva (sincronica) si dovrà considerare la progressiva dilatazione del perimetro di osservazione delimitato da due categorie fondamentali: la *struttura* (o *natura*) dei principi e le *funzioni* che gli stessi svolgono. In altri termini, l'analisi si svilupperà prendendo in considerazione, innanzitutto, le manifestazioni espresse dei principi di corretta amministrazione nel loro nucleo originario, costituito dalla disciplina dell'organo di controllo nelle s.p.a. Successivamente la stessa dovrà espandersi su terreni prima contigui e poi sempre più marginali fino a considerare le ipotesi in cui i principi di corretta amministrazione sono, da un lato, espressamente richiamati pur in mancanza di impresa (come nel caso degli enti del Terzo settore, anche ETS) e, dall'altro, non richiamati, ancorché vi siano imprese organizzate sulla base di modelli societari (come accade per s.r.l. e gruppi di imprese, ai quali si è limitata l'indagine).

L'operazione interpretativa ha l'*obiettivo intermedio* di individuare l'ambito entro il quale sia possibile evocare, anche solo implicitamente, i principi di corretta amministrazione e l'*obiettivo finale* di verificare quali risposte

possano offrire i principi di corretta amministrazione alle peculiari istanze di tutela che pone l'esercizio dell'attività economica organizzata. Occorrerà capire, in sostanza, se e in che misura i principi di corretta amministrazione favoriscano un sindacato sulle scelte gestorie.

L'intero lavoro muove da una convinzione di fondo, qui posta come una premessa di carattere generale, la quale necessariamente traspare in filigrana nelle diverse questioni affrontate e da cui dipendono premesse di carattere più puntuale e, in ultima analisi, le soluzioni operative proposte e la scelta di metodo per la loro individuazione. La convinzione di fondo è data dalla professione di una carsica – ma non per questo meno viva – sostanziale adesione all'idea che il diritto commerciale non sia una disciplina connotata da un'autonomia diversa da quella scientifica³. Tale convinzione si fonda sulla circostanza (tra le altre) che le nuove tecnologie, di cui si alimentano tutti gli operatori economici, tendono a favorire una lettura sempre più convergente dei temi che percorrono in modo trasversale i saperi giuridici alla ricerca di soluzioni efficienti.

Su tale premessa generale se ne innestano altre tre più puntuali. Prima

³ Il tema della specialità (o storicità) del diritto commerciale è ancor oggi molto vivo nella dottrina. Cfr., tra i molti anche per una sintesi delle diverse posizioni, P. MONTALENTI, *Il diritto commerciale, oggi: appunti*, in *Rivista ODC*, 3/2015, p. 1 ss. (ma già ID., *Il diritto commerciale dalla separazione dei codici alla globalizzazione*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2012, p. 379 ss., oggi anche in ID., *Impresa, società di capitali, mercati finanziari*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 3 ss.); P. SPADA, *Codice civile e diritto commerciale*, in *Riv. dir. civ.*, 2013, I, p. 331 ss.; V. BUONOCORE, *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, ESI, Napoli, 2006, p. 11 ss.; M. LIBERTINI, *Appunti sull'autonomia del diritto commerciale dedicati a Pippo Portale*, in *Riv. dir. comm.*, 2019, p. 37 ss.; ID., *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia (II)*, in *Rivista ODC*, 3/2015, p. 1 ss.; ID., *Diritto civile e diritto commerciale. Il metodo del diritto commerciale in Italia*, in *Riv. soc.*, 2013, p. 1 ss.; G.B. PORTALE, *Il diritto commerciale italiano alle soglie del XXI secolo*, in *Riv. soc.*, 2008, p. 1 ss.; ID., *Il diritto privato dell'Impresa tra «fusioni» e «scissioni» dei codici*, in *Riv. dir. comm.*, 2018, I, p. 1 ss. (già in *Liber amicorum Pietro Rescigno*, vol. II, ES, Napoli, 2018, p. 1581 ss., dal quale si cita), il quale, dopo un'analisi comparata delle esperienze di codificazione sudamericane avvenute negli ultimi due secoli, si propone di rispondere al quesito sugli effetti della fusione dei codici, ossia «se la fusione dei codici di diritto civile e di diritto commerciale produce effettivamente l'unificazione del diritto privato». La conclusione, secondo l'illustre a., è che si è prodotta una «ricommercializzazione del diritto commerciale». Il diritto commerciale sarebbe quindi un «diritto speciale in senso “forte” (...) che equivale ad un *diritto autonomo*, rispetto al diritto civile, costituendo insieme a questo due macrosettori del diritto privato generale» (ID., *op. cit.*, p. 1591, corsivi dell'a.). Lo studio storico del diritto commerciale ha attratto recentemente l'interesse anche di storici del diritto, non solo italiani. Cfr. C. PETIT, *Historia del derecho mercantil*, Marcial Pons, Madrid, 2016, al centro di una recente seminario di cui dà conto A. MONTI, *La prospettiva storica nel diritto commerciale. Osservazioni a margine di un incontro di studio*, in *Riv. soc.*, 2019, p. 881 ss. (e v. ora ID., *Per una storia del diritto commerciale contemporaneo*, Pacini, Pisa, 2021), ma il fenomeno merita certamente una riflessione più ampia e profonda. Cfr. M. LIBERTINI, *Passato e presente del diritto commerciale. A proposito di tre libri recenti*, in *Rivista ODC*, 1/2020, p. 253 ss.

premessa: il diritto è un sistema di fonti statali rigide, in cui vige il primato della legge. Un sistema ordinato in cui alla rigidità delle fonti è direttamente proporzionato, da un lato, la crescente responsabilità della giurisprudenza teorica nella costruzione di norme (e quindi anche dei principi) e, dall'altro, l'uso attento delle clausole generali affidate con «vigile delega alla giurisprudenza» pratica⁴.

Seconda premessa: i principi e le norme generali allungano le proprie radici tanto nel diritto privato, quanto nel diritto pubblico, consentendo di formulare proposte interpretative che si caratterizzano per una complessiva sistemica coerenza. In questa operazione ermeneutica i principi di corretta amministrazione sono intesi come principi (generali) di vertice dell'attività economica organizzata ai quali si contrappongono i principi di imparzialità e buon andamento che, a differenza dei principi di corretta amministrazione, sono costituzionalmente enunciati e collocati al vertice dell'organizzazione e dell'azione della P.A.

Terza premessa: l'espresso riferimento ai principi di corretta amministrazione nel diritto dell'impresa è la risposta del legislatore all'insufficienza dei principi e delle clausole generali di diritto comune dei contratti (di scambio) rispetto alla domanda di tutela che pone l'esercizio dell'attività economica organizzata.

* * *

Nel momento di congedare le bozze del presente libro, il pensiero è rivolto al Professore Giovanni Tantini, che tanta parte ha avuto nella mia Vita, e al Professore Mario Libertini, che mi ha onorato delle Sue considerazioni e della critica: molto mi ha fatto riflettere, molto ho imparato e ancor più sono grato.

Un particolare ringraziamento va ai Direttori della Collana che hanno generosamente accolto l'opera offrendo utili spunti e rilievi stimolanti.

Verona, 21 aprile 2021

⁴Così M. LIBERTINI, *Le fonti private del diritto commerciale. Appunti per una discussione*, cit., p. 1331 ss.

PARTE PRIMA
LA STRUTTURA
DEI PRINCIPI DI CORRETTA AMMINISTRAZIONE

CAPITOLO PRIMO

LA CORRETTA AMMINISTRAZIONE
COME VALORE EVOCATO
CON FUNZIONE PREVALENTEMENTE RETORICA

SOMMARIO: 1. L'epifania della locuzione *corretta amministrazione*: dalle premesse storico-ideologiche alle motivazioni della giurisprudenza pratica anteriormente alla enunciazione legislativa dei principi. – 1.1. Le premesse storico-ideologiche del richiamo alla *corretta amministrazione* nell'impostazione del codice civile del 1942: un *valore* da tutelare nell'*interesse della produzione nazionale*. – 1.2. La valenza (quasi) esclusivamente retorica del richiamo ai principi di corretta amministrazione nelle motivazioni dei provvedimenti giurisprudenziali. – 1.3. Una prima considerazione generale. Sull'approccio alla corretta amministrazione anteriormente alla enunciazione legislativa dei principi: la necessità di sviluppare oltre la ricerca. – 2. La scarsa attenzione dedicata dalla dottrina alla valenza sistematica dei *principi di corretta amministrazione*, anche successivamente alle prime enunciazioni legislative. – 2.1. La mancanza di una riflessione di ordine sistematico a seguito della prima enunciazione legislativa contenuta nell'art. 149 T.U.F. tra i doveri del collegio sindacale della s.p.a. quotata. – 2.2. La riforma delle società di capitali e le prime congetture su struttura e funzioni dei principi di corretta amministrazione nel diritto societario comune. – 2.3. L'ulteriore estensione (legislativa) dell'ambito applicativo dei principi di corretta amministrazione: dall'impresa a sfondo egoistico all'attività economica a sfondo altruistico-solidale. – 2.4. Una seconda considerazione generale. Sulla definizione delle linee di fondo entro le quali ricostruire il significato dei principi di corretta amministrazione: tra *imprenditorializzazione* del diritto comune ed *egoismi solidali*. – 3. L'individuazione della struttura e delle funzioni dei principi. – 3.1. La struttura dei principi: principi *vs* clausole generali, una questione non meramente nominalistica. – 3.2. *Segue*: la metodologia per l'individuazione dei principi. – 3.3. Le funzioni dei principi: la loro collocazione nel sistema rigido delle fonti. – 3.4. Una terza considerazione generale. Sui profili strutturali, funzionali e operativi dei principi: per una definizione stipulativa.

1. *L'epifania della locuzione corretta amministrazione: dalle premesse storico-ideologiche alle motivazioni della giurisprudenza pratica anteriormente alla enunciazione legislativa dei principi*

La locuzione «principi di corretta amministrazione» è di recente conio legislativo, ma di *corretta amministrazione* si parla da tempo. Il sintagma «corretta amministrazione» intesse, infatti, la trama delle ragioni storico-ideologiche che attraversarono l'impianto originario del codice del 1942 affiorando, in specie, nelle finalità alle quali andava orientata l'attività di impresa. Inoltre, alla corretta amministrazione si rifà la giurisprudenza che la richiama (in termini preponderanti) in relazione alla natura (pubblicistica o privatistica) dell'interesse tutelato nel procedimento di denuncia di gravi irregolarità.

Le diverse declinazioni interpretative che poggiano sulla formula linguistica della corretta amministrazione se dunque, da un lato, possono spiegarsi nella matrice *storico-ideologica* dell'impresa regolata nel codice civile del 1942, dall'altro, inducono a considerare i richiami giurisprudenziali alla stessa come un *argomento essenzialmente retorico*, privo cioè di un reale significato precettivo.

1.1. *Le premesse storico-ideologiche del richiamo alla corretta amministrazione nell'impostazione del codice civile del 1942: un valore da tutelare nell'interesse della produzione nazionale*

La locuzione «corretta amministrazione», sul piano storico e ideologico, è strettamente legata alla denuncia di gravi irregolarità¹, la cui connotazione si spiega alla luce della costituzione economica fascista e del controllo dello Stato sull'economia². Infatti, il codice di commercio, con la previsione dell'art. 153, in presenza di fondate gravi irregolarità, «si limita ingenuamente a disporre che l'autorità giudiziaria rimett[a] la situazione nelle

¹ Cfr. N. ROCCO DI TORREPADULA, *Le gravi irregolarità nell'amministrazione delle società per azioni*, Giuffrè, Milano, 2005, p. 1 ss. Più recentemente v. A. BENOCCI, *Controllo giudiziario sulla gestione e forme collettive di esercizio dell'impresa. Tipi, attività e contesto di attività aziendale*, Giuffrè, Milano, 2019, p. 31 ss., ove una ricostruzione storica e comparata dell'istituto.

² Secondo M. LIBERTINI, *Sub art. 2409*, in *Commentario Romano*, Piccin, Padova, 2011, p. 270 ss., in part. p. 271, alla radice della scelta normativa del codice del 1942 sta, «da un lato, l'arcaica concezione della responsabilità limitata come privilegio sovrano, dall'altro una certa idea dirigistica dell'economia nazionale (...)».

mani dell'assemblea»³, lasciando sostanzialmente alle determinazioni dei soci l'individuazione dei rimedi da attuare per rimuoverle⁴. Il codice civile del 1942 adotta una differente prospettiva: il legislatore fascista compie un «ardito passo innanzi», introducendo la legittimazione del pubblico ministero «a tutela non solo delle minoranze, ma dell'interesse generale che è connesso alla *corretta amministrazione* della società»⁵. In questo modo si avvalorava la tesi dell'ispirazione ideologica dell'istituto della denuncia di gravi irregolarità poiché, anche se «basata su presupposti e con uno scopo più circoscritto, la norma dell'art. 2409, ultimo comma, risponde allo stesso spirito con cui sono state dettate le norme generali sulla responsabilità dell'imprenditore dagli articoli 2089 e seguenti»⁶. E la responsabilità dell'imprenditore era disciplinata, nell'originario assetto sistematico del 1942, in funzione di uno specifico statuto pubblicistico⁷ che trovava nel lavoro un elemento centrale e decisivo per la produzione⁸. La disciplina dell'im-

³ Così Relazione al re, n. 984.

⁴ Cfr. A. MARGHERI, in AA.VV., *Il codice di commercio commentato*, coordinato da L. Bolaffio e C. Vivante, Utet, Torino, 1929, p. 389 s., il quale osserva in proposito che il legislatore «nell'ammettere l'intervento dell'autorità giudiziaria, mentre, da un lato ha affidata ad essa una parte abbastanza importante e completa (...) ha, dall'altro, provveduto in modo a che non sia interamente invaso il campo delle attribuzioni dell'assemblea generale. Infatti, dopo che si è avuta la relazione e dopo che si sono accertate le irregolarità lamentate, il tribunale dà i provvedimenti urgenti che sono del caso, ed ordina l'immediata convocazione dell'assemblea generale, lasciando a questa il provvedere secondo il proprio interesse». V., inoltre, R. TETI, *Il controllo giudiziario*, in AA.VV., *Amministrazione e controllo nel diritto delle società, Liber amicorum Antonio Piras*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 555 ss.

⁵ Così Relazione al re, n. 985, corsivo nostro.

⁶ Così ancora Relazione al re, n. 985. Norme, quelle a cui fa riferimento la Relazione, che trovano un importante *humus* culturale nelle Dichiarazioni della Carta del lavoro del 21 aprile 1927, pubblicata in G.U. del Regno d'Italia, 30 aprile 1927, n. 100, p. 1794 ss.

⁷ Cfr., anche per altri riferimenti, R. TETI, *Codice civile e regime fascista. Sull'unificazione del diritto privato*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 226 ss., il quale, dopo aver riportato ampi brani della Relazione al re, conclude osservando che «la fattispecie dell'imprenditore nasce in funzione di un particolare statuto pubblicistico (e corporativo) delle attività economiche; mentre la nozione di imprenditore commerciale (non piccolo) è utilizzata (anche) ai fini dell'applicazione di uno speciale statuto di diritto privato». V. inoltre R. BONINI, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal codice civile del 1865 al codice civile del 1942)*, Pàtron, Bologna, 1996, p. 99, p. 163 e S. SOTGIA, *Il diritto commerciale nell'ordinamento corporativo*, Cedam, Padova, 1942, p. 149. Sottolinea come la nozione codicistica sia frutto di una trasposizione delle regole corporative anche R. BRACCO, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, Cedam, Padova, 1960, p. 75, che osserva come «a ben guardare le diverse fattispecie di imprenditore non sono altro che la riproduzione, talvolta con modifiche marginali, di analoghe fattispecie dell'ordinamento corporativo».

⁸ Il lavoro è elemento che lega la proprietà e l'impresa nell'ottica della produzione, i cui obiettivi «sono unitari e si riassumono nel benessere dei singoli e nello sviluppo della potenza

presa si emancipa, in termini funzionali, da quella dominicale⁹; nel più ampio quadro della visione costituzionale fascista – che collocava il potere sovrano nelle mani non del popolo, ma dei governanti¹⁰ – l'impresa era coerente con l'ispirazione corporativa, gli statuti professionali e le discipline di settore «che avevano come punto d'incidenza le diverse categorie professionali, ordinate con criteri eminentemente soggettivi»¹¹. L'imprenditore era infatti, da un lato, destinatario dell'obbligo di «osservanza dei principi dell'ordinamento corporativo» (art. 2088 c.c.) e, dall'altro, responsabi-

nazionale» (Dich. I, Carta del Lavoro, cit). Se ne trova conferma anche dalla lettura di molti passi della relazione al codice civile che, in corrispondenza delle regole sulla proprietà, definisce l'«iniziativa privata come lo strumento più efficace nell'interesse della produzione», e qualifica «il dovere del lavoro, l'unità della produzione, la solidarietà degli interessi tra i partecipanti alla produzione stessa, la responsabilità dell'imprenditore verso lo Stato [come] principi ai quali l'istituto della proprietà privata è legato (...)» (n. 403). Il lavoro è, inoltre, da un lato, «un elemento del diritto di proprietà» e, dall'altro, «un dovere sociale» (n. 404). Interessanti riflessioni in proposito sono proposte da G.B. FERRI, *La «cultura» del contratto e le strutture del mercato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, I, p. 843 ss., in part. p. 847 s.

⁹I due istituti della proprietà e dell'impresa sono contrapposti in un'ottica funzionale da F. SANTORO PASSARELLI, *L'impresa nel sistema del codice civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1942, I, p. 376 ss. Sullo stesso tema v. anche W. CESARINI SFORZA, *Proprietà e impresa*, in AA.VV., *La concezione fascista della proprietà privata*, a cura della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura, Roma, 1939, p. 363 ss., in part. p. 364, nonché gli altri studi di pregevoli giuristi (da Mossa a Ferrara, fino a Pugliatti) contenuti nella medesima raccolta. V., inoltre, l'articolata posizione di E. BETTI, *Per la riforma del codice civile in materia patrimoniale. Fasi di elaborazione e mete da raggiungere*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo di scienze e lettere*, LXXIV, II, 1940-1941, p. 318 s., e gli scritti del Finzi (v., in particolare, E. FINZI, *Diritto di proprietà e disciplina della produzione*, in AA.VV., *Atti del Primo congresso Nazionale di diritto agrario*, Firenze, 21-23 ottobre 1935, Ricci, Firenze, 1935, p. 170 ss.).

¹⁰Alfredo Rocco precisava infatti che il governo doveva essere «nelle mani di uomini capaci di innalzarsi al di sopra della considerazione dei loro interessi e di realizzare gli interessi storici e immanenti della comunità sociale considerata come unità che riassume l'insieme delle generazioni». Cfr. S. TRENTIN, *Dallo Statuto albertino al regime fascista*, trad. it., dall'originale francese del 1929, di A. Pizzorusso, Marsilio, Venezia, 1983, p. 382, ove si riporta l'affermazione di A. ROCCO, *La crise de L'Etat. En Italie: la solution fasciste*, in *Revue des vivants*, Juillet, 1927, p. 934 s. V., inoltre, F. FERRARA, *Diritto delle persone e di famiglia*, Jovene, Napoli, 1941, p. 8, per il quale lo Stato è «accentratore d'ogni interesse e potere, supremo ordinatore della vita pubblica e privata».

¹¹Così si esprime G. TERRANOVA, *L'impresa nel sistema del diritto commerciale*, in *Riv. dir. comm.*, 2008, I, p. 1 ss., in part. p. 29 s. Osservava G. VALERI, *Il codice di commercio. Come fu soppresso. Come dovrà rinascere*, in *Riv. dir. comm.*, 1945, I, p. 11 ss., in part. p. 15, che l'impresa è un'organizzazione economica produttiva che «solo dall'alto riceve la sua legittimazione». Molto netto il giudizio di P. SPADA, *Diritto commerciale, I, Parte generale*, Cedam, Padova, 2004, p. 29, per il quale la «ragione più attendibile di questa nuova estensione della realtà qualificabile come impresa (...) è d'ordine squisitamente ideologico e politico: il codice del fascismo non doveva discriminare tra attori della vita economica neppure sul piano del lessico (...)». V., inoltre P. SPADA, *Codice civile e diritto commerciale*, cit., p. 336.

le per la violazione di «obblighi imposti dall'ordinamento corporativo nell'interesse della produzione» (art. 2089 c.c.)¹².

Le citate disposizioni codicistiche – oggi abrogate a seguito del superamento del regime corporativo – contribuivano a definire una cornice sistematica entro la quale si dovevano sviluppare l'attività economica e gli interessi che la stessa doveva perseguire. Una cornice in cui il richiamo alla corretta amministrazione era evocativo dell'interesse (pubblicistico) ad attivare il procedimento per reprimere le gravi irregolarità. Era lo Stato, infatti, che esercitava il «controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale»¹³.

Pur avendo la dottrina sminuito la portata delle superiori indicazioni sistematiche e di quelle provenienti dalla Relazione al re¹⁴, è innegabile la matrice ideologica in cui vanno spiegati sia i richiami alla corretta amministrazione nella Relazione al re¹⁵, che la costruzione di taluni indirizzi interpretativi nell'applicazione della denuncia di gravi irregolarità¹⁶.

¹² V. Relazione al re, n. 838.

¹³ Già la Carta del Lavoro, cit., prevedeva, alla Dich. VII, che lo «Stato corporativo considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più efficace e più utile nell'interesse della Nazione». Inoltre, ivi l'organizzazione privata della produzione era intesa come «una funzione di interesse nazionale», per cui l'organizzazione dell'impresa doveva considerarsi «responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte allo Stato».

¹⁴ Cfr. C. MONTAGNANI, *Ideologia corporativa e controllo giudiziario sulle società di capitali*, Cedam, Padova, 2008, p. 201 ss., nonché ID., *Dialogando sulla valenza ideologica del controllo giudiziario*, in AA.VV., *Impresa e mercato. Studi dedicati a Mario Libertini*, tomo I – *Impresa e società*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 493 ss., in part. p. 497, per la quale l'inquinamento del codice civile da parte di orpelli o «mere decorazioni esterne (...) non influenzò l'istituto che più spesso all'ideologia è associato: il controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.». Sul tema delle influenze dell'ideologia fascista sul codice civile del 1942 v., della stessa a., *Il fascismo «visibile»*. Rileggendo Alberto Asquini, ESI, Napoli, 2014.

¹⁵ Cfr., ad esempio, il richiamo alla corretta amministrazione per illustrare la ragione per la quale non si è ritenuto di imporre, per gli amministratori di s.r.l., la cauzione stabilita invece per i gestori di s.p.a. (v. Relazione al re, n. 1016, secondo capoverso). Si precisa ivi che «si è tenuto presente che in questo tipo di società la garanzia della corretta amministrazione è data dalla stessa qualità di soci degli amministratori, prevista come normale». E tale soluzione non era scalfitta per il caso in cui in concreto gli amministratori eletti non fossero soci. Cfr. G. SANTINI, *Società a responsabilità limitata*, nel *Comm. cod. civ.*, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Zanichelli-Soc. ed. de Il Foro it., Bologna – Roma, 1984, p. 214. L'obbligo della cauzione per gli amministratori di s.p.a. è stato abrogato, come noto, dall'art. 24, l. n. 281 del 4 giugno 1985.

¹⁶ Ci si riferisce alle opinioni che ruotano attorno all'«interesse pubblicistico alla corretta amministrazione», poi declinato e riletto nel quadro costituzionale democratico repubblicano, su cui cfr. E. PROTETTI, *Controllo ex art. 2409 c.c. in pendenza di impugnazione del bilancio*, nota a Trib. Milano, decreto 30 ottobre 1986, in *Società*, 1987, p. 185 ss. *Amplius*, con riferimento agli interessi protetti nel procedimento ex art. 2409 c.c. v. ID., *La giurisdizione volontaria*, Cedam, Padova, 1986, p. 404 ss., nonché G.U. TEDESCHI, *Il controllo giudiziario sulla gestione*, in *Trattato delle società per azioni*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, 5, Utet, Torino,

Da questo quadro impressionistico emerge che *storicamente* non vi è un riferimento saldo alla corretta amministrazione come norma giuridica in senso proprio: i principi non contribuiscono alla costruzione di un quadro normativo di diritto dell'impresa sufficientemente definito per conformare la concreta disciplina della *governance* societaria. La corretta amministrazione era intesa al più come un *valore* strumentale a tutelare un *interesse di carattere pubblicistico* (corporativo) costituito dalla produzione nazionale¹⁷; un interesse plurale (la produzione nazionale) nel quale trovava significato e attuazione l'interesse singolare al vantaggio economico – da perseguire correttamente – da parte del singolo imprenditore (nonché del proprietario).

1.2. *La valenza (quasi) esclusivamente retorica del richiamo ai principi di corretta amministrazione nelle motivazioni dei provvedimenti giurisprudenziali*

Se si analizzano le motivazioni dei provvedimenti emessi dalla giurisprudenza pratica, è agevole osservare che la corretta amministrazione è evocata, in modo quasi tralaticio, nella denuncia di gravi irregolarità (art. 2409 c.c.) a giustificazione della natura privatistica e, rispettivamente, pubblicistica dell'interesse tutelato¹⁸. È sufficiente scorrere i repertori della giurisprudenza per vedere richiamato infatti – per ricordare le formule linguistiche più ricorrenti – talvolta «l'interesse generale alla corretta amministrazione della società»¹⁹ e, talaltra, con riferimento alla revoca giudiziale

1988, p. 201 ss.; R. TETI, *Il controllo giudiziario*, cit., p. 558 ss.; SER. ROSSI, *Autotutela ed eterotutela delle minoranze nel controllo giudiziario ex art. 2409 c.c.*, in AA.VV., *Studi per Franco Di Sabato, IV, tomo II, Società*, ESI, Napoli, 2009, p. 251 ss., in part. p. 257 ss., e da ultimo, A. BENOCCHI, *Controllo giudiziario sulla gestione e forme collettive di esercizio dell'impresa. Tipi, attività e contesto di allerta aziendale*, cit., p. 31 ss.

¹⁷ Ed è significativo che l'interesse per la produzione nazionale fosse un criterio che connotava tutte le attività (ancorché estranee all'impresa) come si ricava dall'art. 838 c.c. L'interesse per la produzione nazionale è una locuzione che incarna fini e valori del momento storico e socio-economico a cui si rifà anche il legislatore repubblicano più maturo, come dimostra, già nella disciplina della gestione produttiva della proprietà, la l. 4 agosto 1978, n. 440, intitolata *Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate*.

¹⁸ Una rassegna sulle varie questioni relative all'applicazione dell'art. 2409 c.c. è composta da A. BERLOTTI, *La denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c.*, in *Giur. it.*, 2015, p. 2017 ss. Da ultimo A. BENOCCHI, *Controllo giudiziario sulla gestione e forme collettive di esercizio dell'impresa. Tipi, attività e contesto di allerta aziendale*, cit., *passim*.

¹⁹ Cfr. ad esempio, Trib. Milano, decr., 30 ottobre 1986, in *Società*, 1987, p. 185, con nota di E. PROTETTI, *Controllo ex art. 2409 c.c. in pendenza di impugnazione del bilancio*; Trib. Napoli,

degli amministratori e dei sindaci, l'«interesse della società ad una corretta amministrazione»²⁰. La corretta amministrazione costituisce la leva, nel primo caso, per dar fondamento alla natura pubblicistica del procedimento giudiziale diretto (prima) a rilevare e (quindi) a rimuovere le gravi irregolarità nella gestione delle società di capitali e, nel secondo, per spiegare la revoca dei componenti degli organi di amministrazione e controllo nell'ambito della natura privatistica di tutela dell'ente societario: l'interesse tutelato svolge una funzione selettiva e, quindi, guida l'interprete nell'individuazione dei soggetti legittimati alla denuncia²¹.

È singolare inoltre, prima della fine degli anni Novanta, la povertà di riferimenti ai principi di corretta amministrazione con riguardo al tema della responsabilità degli amministratori. La Cassazione vi fa espresso richiamo in merito agli amministratori di fatto per affermare che «i responsabili della violazione delle norme poste a presidio della corretta gestione della società non vanno individuati sulla base della loro qualificazione formale ma per il contenuto delle funzioni da essi concretamente esercitate»²². Va ri-

14 luglio 1993, in *Società*, 1993, p. 1499. V., inoltre, Trib. Milano, 18 settembre 1986, in *Giur. comm.*, 1987, II, p. 82, ove si afferma che l'«art. 2409 c.c. è posto nell'interesse generale connesso alla corretta amministrazione della società», nonché, in termini assai chiari, Trib. Milano, 24 novembre 1988, in *Giur. it.*, 1989, I, 2, c. 193, per il quale la denuncia di gravi irregolarità «persegue l'interesse pubblicistico alla corretta gestione della società». Per ulteriori riferimenti giurisprudenziali e dottrinali anteriori alla riforma del diritto societario, v. G. TANTINI, *Cambiamento integrale della compagine sociale nel corso del procedimento ex art. 2409 e sua incidenza sulla chiusura dell'amministrazione straordinaria*, nota a App. Firenze, 4 agosto 2000, in *Giur. comm.*, 2002, II, p. 617 ss., in cui si pone l'accento sia sull'interesse tutelato dalla procedura che sul ruolo in essa svolto dal PM.

²⁰ Così Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 1985, n. 60, in *Giur. comm.*, 1985, II, p. 751; in *Foro it.*, 1985, I, c. 2693; Cass. civ., sez. I, 5 agosto 1987, n. 6720, in *Giust. civ. Mass.*, 1987, V., inoltre, Cass. civ., sez. I, 8 maggio 2001, n. 6365, in *Foro it.*, 2002, I, c. 830, con nota di P. GALLO, *La condanna alle spese nel procedimento camerale previsto dall'art. 2409 c.c. ed il regime di impugnazione della pronuncia*; in *Società*, 2001, p. 1473, con commento di E.E. BONAVERA, *Sulle spese nel procedimento ex art. 2409 c.c.*, in cui significativamente si legge che i «provvedimenti resi sulla denuncia di irregolarità nella gestione di una società (art. 2409 c.c.) (...) [anche] quando contengano la revoca di amministratori e sindaci [sono] disposti nell'interesse della società ad una corretta amministrazione».

²¹ Cfr. Trib. Como, decr., 10 giugno 1998, in *Società*, 1999, p. 89, con commento di D. PISELLI, *Considerazioni sull'intervento nel procedimento ex art. 2409*, che non estende la legittimazione ad agire al creditore del socio poiché «la legittimazione a proporre la domanda, o ad intervenire nel procedimento, dipende esclusivamente dalla titolarità dell'interesse alla regolare e corretta gestione della società, interesse che costituisce un diritto indisponibile da parte del socio, non esercitabile da parte del creditore», né dal sequestrante.

²² Cass. civ., sez. I, 14 settembre 1999, n. 9795, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 79, con nota di A. SCHERMI, *Annotazioni sull'amministratore di fatto di società per azioni*; in *Giur. comm.*, 2000, II, p. 168, con nota di N. ABRIANI, *Dalle nebbie della finzione al nitore della realtà: una svolta nella giurisprudenza civile in tema di amministratore di fatto*. Sulla distinzione tra amministrazione di

cordato però che il Tribunale di Milano, già negli anni Settanta del secolo scorso²³, per ricondurre la perdita di capitale alla condotta degli amministratori, evidenziava che l'operazione di impegno di capitale posta in essere dalla società «deve ritenersi, per l'indubbio rischio che essa comportava, irrazionale e avventurosa, e pertanto contraria ad ogni più elementare *principio di prudente e oculata amministrazione*, cui tutti gli amministratori di società di capitale sono tenuti ad attenersi»²⁴.

Non mancano inoltre, seppur occasionalmente e incidentalmente, riferimenti giuridicamente più significativi ai principi di corretta amministrazione a cui la giurisprudenza ha dato voce. Un esempio è offerto dalla pronuncia del Tribunale di Napoli che, nell'ambito di un procedimento per gravi irregolarità, ha ritenuto «convincenti le spiegazioni fornite in ordine all'iscrizione di alcuni crediti in sofferenza al valore nominale e all'entità dei fondi rischi, rimessa all'apprezzamento non palesemente contrario ai canoni di corretta amministrazione»²⁵. In altri termini, leggendo in positivo l'affermazione, i *canoni* di corretta amministrazione costituiscono – nell'argomentazione della Corte partenopea – non tanto un'architettura giuridica sovraordinata che presidia le regole contabili, quanto dei *modelli di condotta* (o di diligenza).

La giurisprudenza ha fatto anche un *uso alternativo* del richiamo ai principi di corretta amministrazione, esplorando un altro ambito del diritto societario che attiene alla disciplina del collegio sindacale e, in particolare, al significato sostanziale del *requisito dell'indipendenza*. È sufficiente ricordare la decisione del Tribunale di Milano²⁶ in merito all'applicabilità della causa di incompatibilità relativa alla sussistenza tra sindaco e società (anche) di un «rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita». In quel caso il presidente del collegio sindacale operava altresì come consulente stabile della società e il tribunale ritenne sussistere l'incompatibilità sul presupposto che la causa di decadenza non dovesse confinarsi all'interno del mero rapporto di lavoro subordinato, poiché deve essere salvaguardata «l'effettiva autonomia dell'indipendenza dell'organo di controllo rispetto a quello gestionale di cui deve appunto come sua funzione fonda-

fatto (continuativa e sistematica) e ingerenza (anche solo occasionale) del socio nella decisione gestoria, v. Trib. Milano, 9 settembre 2019, n. 8031, in *www.ilsocietario.it*, 2019.

²³ Cfr. Trib. Milano, 9 giugno 1977, in *Giur. comm.*, 1977, II, p. 660, con nota di O. CAGNASSO, *Obbligo di rendiconto e responsabilità dell'amministratore investito di potere delegato*.

²⁴ Trib. Milano, 9 giugno 1977, cit., p. 669.

²⁵ Così, testualmente, Trib. Napoli, decr., 10 febbraio 1994, in *Società*, 1994, p. 1373, con commento di R. LOLLI, *Controllo giudiziario, interesse privato dei soci e rinuncia al procedimento*.

²⁶ Cfr. Trib. Milano, 28 maggio 1990, in *Giur. it.*, 1990, I, 2, c. 809; in *Impresa*, 1990, p. 2974.

mentale costantemente verificare l'adeguamento alle regole formali e sostanziali di corretta amministrazione». In tale frangente la corretta amministrazione è vista come la cornice entro la quale si iscrive un complesso di «regole formali e sostanziali», la cui osservanza è vigilata dai sindaci i quali, per salvaguardare il bene giuridico tutelato, hanno a disposizione «anche (...) strumenti [reattivi] atipici»²⁷. Si acquisisce quindi, al patrimonio giuridico delle società di capitali, una diversa declinazione dell'espressione corretta amministrazione che, però, conserva una valenza evocativa e retorica, più che tecnica.

In conclusione, anteriormente all'enunciazione nel diritto scritto dei principi di corretta amministrazione – avvenuta a partire dalla fine degli anni Novanta con la descrizione delle competenze del collegio sindacale delle società quotate – i riferimenti giurisprudenziali ai principi di corretta amministrazione sembrano condizionati da un uso tralaticio e comunque non evocativo di una consapevolezza sistematica che tale norma di principio è chiamata a svolgere.

1.3. Una prima considerazione generale. Sull'approccio alla corretta amministrazione anteriormente alla enunciazione legislativa dei principi: la necessità di sviluppare oltre la ricerca

Alla luce della ricognizione *supra* condotta, si possono proporre alcune riflessioni per orientare la ricerca.

Sul piano dell'analisi si può rilevare che:

i) la giurisprudenza più antica, parlando di *corretta amministrazione* non evoca un *principio*, bensì un *valore* a cui deve tendere chi pone in es-

²⁷ Cfr. App. Milano, 14 ottobre 1994, in *Società*, 1994, p. 390, il quale rileva che in presenza del «protrarsi delle illegittimità della gestione ed il verificarsi del conseguente pregiudizio per il patrimonio sociale» i sindaci avrebbero «potuto e dovuto utilizzare anche altri strumenti atipici» quali «la denuncia dei fatti al pubblico ministero al fine di stimolarne il ricorso al tribunale per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 2409, codice civile». La decisione è stata confermata da Cass. civ., sez. I, 17 settembre 1997, n. 9252, pubblicata, tra l'altro in *Società*, 1998, p. 1025, con commento di G. DOMENICHINI, *In tema di doveri e responsabilità dei sindaci*; in *Foro it.*, 2000, I, c. 243, con nota di L. DELLE VERGINI, *Natura dei doveri del collegio sindacale, loro inosservanza, danno e rapporto di causalità*; in *Fall.*, 1998, p. 666, con nota di C. PROTO, *Responsabilità e danno nell'azione del curatore contro amministratori e sindaci*; in *Dir. fall.*, 1998, II, p. 878, con nota di G. RAGUSA MAGGIORE, *Ancora su nuove operazioni e responsabilità degli organi sociali in sede fallimentare*, ove si precisa che la denuncia di gravi irregolarità incide direttamente «non sulla tutela di interessi in qualche modo esterni alla società, bensì proprio sulla legalità e correttezza dell'azione sociale, nell'interesse della società stessa (...)».

sere scelte gestorie. Non si è individuato, infatti, nella locuzione in parola, un dato normativo giuridicamente rilevante nell'interpretazione o nella costruzione di norme di diritto dell'impresa. La giurisprudenza più recente fa emergere tuttavia l'esigenza di delineare il profilo di tutela a cui presiedono i principi e, implicitamente, la struttura, la funzione e i criteri operativi degli stessi. I principi avrebbero dunque un rilievo che se non è – in senso stretto – di interesse pubblico ha comunque una portata ampia che coinvolge l'intero diritto dell'impresa. In altri termini, affiora la *vis expansiva* che caratterizza i principi sul piano applicativo, anche se gli stessi vengono richiamati (in concreto) come norme di comportamento o modelli di condotta diligente (*standard*) attesi o esigibili per il corretto adempimento;

ii) il richiamo alla corretta amministrazione è pur sempre evocativo, nella trama argomentativa delle decisioni richiamate, del bene giuridico tutelato che ha un ruolo decisivo nel governo della discrezionalità del giudicante.

Sul piano ricostruttivo, si deve però andare oltre.

I principi di corretta amministrazione operano a contatto con i valori, ma nel complesso di regole e norme che costituiscono l'ordinamento. La naturale permeabilità dei principi e l'attitudine degli stessi ad essere strumento rispetto ai fini da cogliere nell'assetto sistematico, li rende capaci dunque di esprimere significati normativi in epoca fascista, ma anche repubblicana e nell'architettura giuridica disegnata con il Trattato di Lisbona; evocati come principi inespressi (un tempo e poi), come principi espressi seppur da una fonte di diritto speciale (il d.lgs. 58/1998), diventeranno (come subito si vedrà) di generale applicazione nel campo delle società di capitali (con la riforma del 2003), ma troveranno altresì spazio nella disciplina degli ETS (d.lgs. 117/2017). Se ne ricava una prima indicazione per indirizzare la ricerca. I principi di corretta amministrazione sono un importante strumento sia interpretativo che integrativo e valutativo delle norme che presidiano l'esercizio dell'attività economica²⁸, ma tale attitudine dipende dalla nozione di norma di principio accolta. Sarà quindi necessario giungere ad una definizione stipulativa di principio. A tal fine occorre tener conto che ogni indagine sui principi impone una riflessione sulla *struttura* e, quindi, sulle *funzioni* che gli stessi sono deputati a svolgere alla luce dell'*interesse tutelato*. Si dovrà quindi verificare se la dottrina, a seguito di importanti riforme legislative che hanno segnato la penetrazione sem-

²⁸ Sulla nozione di attività in un quadro più esteso rispetto a quello dell'impresa e del diritto dell'impresa v., anche per i riferimenti, N. RONDINONE, *L'«attività» nel codice civile*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 6 ss.

pre più profonda ed estesa nel diritto positivo dei principi di corretta amministrazione, ha tenuto conto di tale proposta metodologica.

2. *La scarsa attenzione dedicata dalla dottrina alla valenza sistematica dei principi di corretta amministrazione, anche successivamente alle prime enunciazioni legislative*

La locuzione *principi di corretta amministrazione*, anche dopo la sua prima enunciazione a livello legislativo nell'art. 149 T.U.F., non riceve l'attenzione adeguata della dottrina, tanto che mancano studi diretti a far emergere una sua compiuta valenza sul piano sistematico. Una mancanza di attenzione dovuta altresì ad una errata impostazione metodologica. Infatti, in alcuni casi ci si limita ad affermare che una regola è espressione dei principi di corretta amministrazione senza aver definito nemmeno la cornice entro la quale gli stessi operano²⁹, in altri si ricavano regole, che sarebbero mera declinazione dei principi di corretta amministrazione³⁰, dai comportamenti censurati dalla giurisprudenza nel corso del procedimento per gravi irregolarità o qualificati come non corretta gestione del patrimonio sociale³¹. Se, in quest'ultimo caso, l'argomentazione muove da una premessa apodittica (in particolare: le regole sulla conservazione del patrimonio sociale sono riconducibili ai principi di corretta amministrazione), nel primo si assimila la corretta amministrazione (o gestione) ai principi di corretta amministrazione. In entrambi i casi, i principi di corretta amministrazione, a ben vedere, hanno – come nei già visti richiami operati dalla giurisprudenza pratica – una funzione essenzialmente retorica e rafforzativa delle soluzioni operative proposte, risultando gli stessi pressoché svuotati di un'autonoma valenza precettiva. I principi di corretta amministrazione – sia prima che dopo quella fase di riforme, tutt'ora in corso con l'elaborazione e

²⁹ Cfr., ad esempio, F. NIEDDU ARRICA, *I principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nella prospettiva della tutela dei creditori*, Giappichelli, Torino, 2016, *passim* e in part. p. 34 e p. 39, ma già F. GALGANO, *Diritto commerciale, Le società*, Zanichelli, Bologna, 13^a ed., 2013, p. 336.

³⁰ V., tra gli altri, F. MANCINELLI, *Principi di corretta amministrazione e patrimonio sociale: evoluzione dei controlli?*, in *Società*, 2005, p. 549 ss., in part. p. 550 s. V. anche F. MANCINELLI, G. DI GIOVACCHINO, *Doveri del collegio sindacale e principi di corretta amministrazione – Il commento*, in *Società*, 2011, p. 29 ss., in part. p. 31 ss.

³¹ Il Trib. Milano, 14 luglio 2017, in www.giurisprudenzadelleimprese.it, considera una scorretta gestione societaria e imprenditoriale – sanzionabile con l'applicazione delle norme di cui agli artt. 2392, 2393, 2394 e 2394-bis c.c. – l'attività distrattiva del patrimonio sociale.

l'attuazione del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, da ora anche CCII)³² – non sono stati dunque oggetto di una riflessione che avrebbe potuto mettere in luce le potenzialità sistematiche degli stessi, né la loro valenza sul piano delle possibili soluzioni operative. L'analisi si è sempre arrestata, infatti, ad una visione settoriale e puntuale:

i) ponendo l'attenzione sull'attributo, ovvero sul dato linguistico qualificante (la correttezza) il sostantivo (l'amministrazione), piuttosto che sul valore da attribuire al principio in sé considerato;

ii) valorizzando temi contigui, come quello della crisi dell'attività economica³³ e dell'articolazione dell'impresa in centri decisionali autonomi (gruppi)³⁴, nonché dell'interazione tra impresa e ambiente naturale e socio-economico, con particolare attenzione alla *corporate social responsibility* (CSR)³⁵.

³²Dopo una prima proroga dell'entrata in vigore del Codice della crisi (art. 5 d.l. n. 23/2020, c.d. decreto liquidità), è stata costituita, con d.m. Giustizia del 22 aprile 2021, presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia una commissione «per elaborare proposte di interventi» sul Codice stesso (art. 1 d.m. cit.). Al momento di congedare le bozze del presente libro, la Commissione non ha terminato i lavori, né sono stati pubblicati dei testi normativi.

³³La l. 19 ottobre 2017, n. 155, *Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza*, all'art. 2, lett. e prevede infatti, da un lato, di «assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore (...), con esclusione dei soli enti pubblici (...)» e, dall'altro, con riferimento sia all'imprenditore, sia al consumatore di dare rilievo – pur non invocando i principi di corretta amministrazione – a comportamenti di corretta amministrazione e gestione del patrimonio anche per salvaguardare il rischio per l'investimento degli altri operatori di mercato.

³⁴Cfr. P. MONTALENTI, *I gruppi di società*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da G. Cottino, IV, 1, Cedam, Padova, 2010, p. 1031 ss., in part. p. 1040, che vede nella corretta gestione imprenditoriale e societaria un'endiadi che esprime l'esigenza di una amministrazione diligente e priva di conflitti di interessi.

³⁵Nel diritto italiano alcuni autorevoli studiosi, per valorizzare la doverosità di comportamenti socialmente responsabili, hanno ritenuto di poter far leva sull'interesse sociale con cui si «intreccia» (P. MONTALENTI, *L'interesse sociale: una sintesi*, in *Riv. soc.*, 2018, p. 303 ss., in part. p. 315), nonché sul dovere per gli amministratori di osservare i principi di corretta amministrazione (art. 2403 c.c.) e di corretta gestione imprenditoriale e societaria (art. 2497 c.c.). Cfr. V. BUONOCORE, voce *Impresa*, in *Enc. dir., Annali*, I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 760 ss., in part. p. 808 ss.; ID., *Le nuove frontiere del diritto commerciale*, cit., p. 194 ss., p. 161 ss. e p. 199 ss.; ID., *L'art. 41 della Costituzione: libertà e limiti dell'iniziativa economica privata*, in AA.VV., *Iniziativa economica e impresa nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di V. Buonocore, ESI, Napoli, 2006, p. 3 ss., in part. p. 51 ss.